REGOLAMENTO (CEE) N. 484/93 DELLA COMMISSIONE

del 2 marzo 1993

che modifica il regolamento (CEE) n. 1759/88 recante modalità di applicazione del regime applicabile alle importazioni di patate dolci e di fecola di manioca destinate a talune utilizzazioni

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1471/88 del Consiglio, del 16 maggio 1988, che concerne il regime applicabile alle importazioni di patate dolci e di fecola di manioca destinate a talune utilizzazioni e che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3910/92 (2), in particolare l'articolo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1759/88 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3934/92 (4), prevede che i titoli di importazione richiesti per i prodotti considerati sono rilasciati dagli Stati membri il quinto giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione della domanda ; che l'esperienza acquisita permette di constatare che tale disposizione crea ritardi nel rilascio dei titoli di importazione e nuoce allo svolgimento ordinato delle operazioni commerciali ; che è pertanto preferibile dare agli Stati membri la facoltà di rilasciare i titoli non appena ricevono la comunicazione della Commissione ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Negli articoli 8 e 14 del regolamento (CEE) n. 1759/88, il testo del paragrafo 2, primo comma è sostituito dal seguente :

« 2. Gli Stati membri hanno la facoltà di rilasciare i titoli di importazione non appena ricevono la comunicazione della Commissione. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 1993.

Per la Commissione
René STEICHEN
Membro della Commissione

(1) GU n. L 134 del 31. 5. 1988, pag. 1.
(2) GU n. L 394 del 31. 12. 1992, pag. 25.
(3) GU n. L 156 del 23. 6. 1988, pag. 20.
(4) GU n. L 398 del 31. 12. 1992, pag. 19.